NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI APRILE 2025

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITA', ULTIMI ARTICOLI:

- **APPROVATO IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SU FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO;**
- **TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI, SUFFICIENTE UN SOLO VIAGGIO;**
- **COME ORGANIZZARE UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.**

SICUREZZA

APPROVATO IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SU FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 17 aprile 2025 il **nuovo Accordo** che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa decisione attua l'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Questo Accordo rappresenta un **passo significativo verso l'armonizzazione e l'aggiornamento della formazione obbligatoria per le figure chiave del sistema di prevenzione aziendale, come lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.** Il Nuovo Accordo Stato Regioni **abrogherà gli Accordi precedenti**: l'Accordo Stato Regioni del 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro Rspp, l'Accordo Stato Regioni del 2012 relativo alla formazione degli addetti incaricati all'uso di attrezzature pericolose, l'Accordo interpretativo del 25/07/2012 e l'Accordo del 2016 relativo alla formazione degli RSPP e ASPP. **L'Accordo entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**. Il nuovo Accordo **ridefinirà durata, contenuti minimi e periodicità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**. Le aziende dovranno adeguarsi a nuovi obblighi, con alcune introduzioni rilevanti, come corsi dedicati a specifici ambiti di rischio. In particolare, la formazione dei Datori di lavoro prevede un corso di formazione della durata minima di 16 ore, suddiviso in una parte normativa e una parte dedicata all'organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. È inoltre previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per i cantieri. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni.

La formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning. La periodicità di formazione per i preposti è confermata come biennale. Per i dirigenti, il corso di formazione si riduce dalle 16 alle 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo "cantiere" della durata di 6 ore per dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

L'Accordo introduce corsi di aggiornamento periodici per lavoratori, preposti e dirigenti, con modalità e contenuti specifici per ciascuna figura. Sono inoltre previste durate minime specifiche per la formazione di addetti alla manovra dei carriponte (4 ore teoria e 6/7 pratica, aggiornamento quinquennale di 4 ore) e per gli addetti alla conduzione di macchine raccogli frutta e

caricatori per la movimentazione dei materiali. Questi corsi dovranno essere frequentati e completati entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'ASR.

Rispetto al passato, l'Accordo non indica più il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori. Viene introdotta in modo formale la possibilità della formazione in videoconferenza FAD sincrona per taluni corsi. L'Accordo introduce modalità standardizzate per la verifica finale dell'apprendimento, assicurando che i partecipanti abbiano acquisito le competenze necessarie. In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un "Verbale delle verifiche finali", su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l'accordo indica gli elementi minimi. Viene ridotto anche il numero massimo di partecipanti al corso a livello teorico (da 35 a 30) e a livello pratico (rapporto istruttore 1:6). Sono previste misure per il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo e per il controllo delle attività formative, al fine di garantire la qualità e l'efficacia della formazione erogata.

Tutto questo entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, si attende il testo definitivo per una piena lettura e un confronto con lo stato attuale della formazione in azienda. Le aziende dovranno adeguare i propri programmi formativi alle nuove disposizioni per garantire la conformità normativa e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

AMBIENTE

TRASPORTO ILLECITO DI RIIFUTI, SUFFICIENTE UN SOLO VIAGGIO.

Anche l'effettuazione di **un solo trasporto di rifiuti senza autorizzazione** può inchiodare l'impresa alla **responsabilità** penale per la violazione delle norme del Codice ambientale (Dlgs 152/2006).

Un principio sottolineato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza **7 gennaio 2025, n. 520**. Il **reato** previsto dall'articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006, infatti, **scatta** anche **se si commette un singolo trasporto di rifiuti**, una attività di "gestione" che non è consentita se l'impresa non possiede apposita autorizzazione. **Non salva l'azienda la mera occasionalità del trasporto**, se la movimentazione abusiva del rifiuto è indice di un **minimo di organizzazione imprenditoriale** che faccia desumere che non ci si trovi di fronte ad una condotta estemporanea e assolutamente occasionale (ad esempio, il privato che trasporta un proprio rifiuto in discarica) ma ad una attività che potrebbe essere reiterata. Inoltre, **se ci fossero più condotte reiterate**, collegate ad una attività organizzata **potrebbe scattare** il più grave reato di **traffico illecito di rifiuti** (ora regolato dall'articolo 452-quaterdecies del Codice penale, anche se i Giudici nella sentenza richiamano l'abrogato articolo 260, Dlgs 152/2006). **Indici della mancanza di "assoluta occasionalità"** della condotta e quindi sintomi di una responsabilità, sono, secondo la Giurisprudenza ricordata dalla Suprema Corte: il fatto che il rifiuto provenga da un'attività di impresa; la presenza di un veicolo funzionale al bisogno; il numero dei soggetti coinvolti; la grande quantità di rifiuti spostati illecitamente; le caratteristiche del rifiuto che fanno pensare siano avvenute prima del trasporto attività di raggruppamento, cernita, deposito.

SICUREZZA

COME ORGANIZZARE UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

I percorsi di Alternanza si basano su una **convenzione stipulata tra scuole e strutture ospitanti**. Nella convenzione si fa riferimento alle finalità del percorso di Alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

- **anagrafica** della scuola e della struttura ospitante;
- **natura delle attività** che la studentessa o lo studente è chiamata/o a svolgere durante il periodo di Alternanza scuola-lavoro all'interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest'ultima e l'istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;
- **individuazione** delle studentesse e degli studenti coinvolti nell'attività di Alternanza per numero e tipologia d'indirizzo di studi;
- **durata del singolo percorso formativo** nell'ambito delle ore complessive di Alternanza scuola-lavoro;
- **identificazione dei referenti** degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali: Dirigente scolastico e tutor interno ed esterno; il tutor interno cura, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- **informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dalle studentesse e dagli studenti che partecipano alle attività di Alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- **eventuali risorse economiche** impegnate per la realizzazione del progetto di Alternanza scuola-lavoro;
- **strutture e know-how** messi a disposizione dalla struttura ospitante;
- **obblighi e responsabilità** dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;
- **modalità di acquisizione della valutazione** della studentessa o dello studente sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di Alternanza scuola-lavoro con il proprio indirizzo di studio;

I documenti di accompagnamento all'esperienza in situazione di lavoro, per lo più prodotti dalle scuole, sono costituiti da:

- **patto formativo** della studentessa o dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di Alternanza scuola-lavoro;
- **convenzione** tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante;
- **valutazione dei rischi** per l'attività di Alternanza scuola-lavoro.

SICAM CONSULTING

√ SICUREZZA
√ AMBIENTE
√ QUALITÀ

CORSI DI FORMAZIONE 2025

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ORE)	VENERDI' 09 MAGGIO: 14.00/18.00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO (4 ORE)	VENERDI' 16 MAGGIO: 14.00/18.00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO (4 ORE)	VENERDI' 16 MAGGIO: 14.00/18.00 GIOVEDI' 22 MAGGIO: 14.00/18.00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO (4 ORE)	VENERDI' 16 MAGGIO: 14,00 -18,00 GIOVEDI' 22 MAGGIO: 14,00 - 18,00 *Ultima data da programmare
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE LAVORATORI (6 ORE)	VENERDI' 09 MAGGIO: 14.00/20.00
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS- AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON < 50 DIPENDENTI (4 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 16 MAGGIO: 14,00 -18,00 GIOVEDI' 22 MAGGIO: 14,00 -18,00 *Ultima data da programmare
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS - AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON > 50 DIPENDENTI (8 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	
RSPP RISCHIO BASSO – DATORE DI LAVORO (8 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 16 MAGGIO: 14,00 -18,00 GIOVEDI' 22 MAGGIO: 14,00 - 18,00
RSPP RISCHIO MEDIO– DATORE DI LAVORO (16 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 09 MAGGIO: 14,00 -18,00 VENERDI' 16 MAGGIO: 14,00 -20,00 GIOVEDI' 22 MAGGIO: 14,00 - 20,00
RSPP RISCHIO ALTO – DATORE DI LAVORO (24 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 09 MAGGIO: 14,00 -20,00 VENERDI' 16 MAGGIO: 14,00 -20,00 GIOVEDI' 22 MAGGIO: 14,00 - 20,00 *Ultima data da programmare
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO BASSO (6 ORE)	VENERDI' 16 MAGGIO: 14,00 -20,00
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO MEDIO (10 ORE)	VENERDI' 16 MAGGIO: 14,00-19,00 GIOVEDI' 22 MAGGIO: 14,00-19,00
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO ALTO (14 ORE)	VENERDI' 09 MAGGIO: 14,00-18,00 VENERDI' 16 MAGGIO: 14,00-19,00 GIOVEDI' 22 MAGGIO: 14,00-19,00
PRIMO SOCCORSO – PRIMO CONSEGUIMENTO GRUPPO BC (12 ORE)	GIOVEDI' 15 MAGGIO: 8.30/12.30-14.00/18.00 VENERDI' 16 MAGGIO: 8.30/12.30
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO BC (4 ORE)	VENERDI' 16 MAGGIO: 8.30/12.30
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A (6 ORE)	VENERDI' 16 MAGGIO: 8.30/14.30
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 14.00/18.00
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 16.00/18.00
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 8.30/12.30-14.00/18.00
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 14.00/19.00
ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (16 ORE)	*
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (8 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 8.30/12.30-14.00/18.00
***IL CORSO E' IN PROGRAMMA, COSTI E RELATIVI ORARI VERRANNO SPECIFICATI AL SINGOLO CORSISTA TENENEDO INOLTRE IN CONSIDERAZIONE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE PRESSO I VVF.**	

CONTATTI

Per maggiori informazioni:

SICAM Consulting, Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD).
mail: info@sicamconsulting.it
Tel./Fax: 0429-88778
web: www.sicamconsulting.it